

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

OGGETTO: Fornitura servizi di logistica di cui alla deliberazione n. 47 del 27.01.2012. Codice Gara 3320098. Adeguamento servizi logistici e prosecuzione contrattuale sino al 31.07.2021. Spesa presunta €.1.560.000,00 IVA inclusa. Codice CIG 88257241D9.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;

Visto l'art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/04/2018, rubricata: "Rimodulazione dell' atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017." Il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d'atto della D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: "Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti", con la quale si prevede di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Preso atto che, in forza della L. R. della Regione Liguria 5 marzo 2021, n. 2, rubricata "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione":

- A far data dal 01/05/2021, A.Li.Sa. ha cessato di svolgere le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto di cui all'art. 7 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni;
- Con decorrenza dal 01/05/2021, l'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi
 è svolta dalla S.U.A.R. e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base
 di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto
 di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di
 acquisizione;
- La S.U.A.R. stipula le convenzioni di cui all'art. 26 della 1. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono, tra l'altro, le Aziende Sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale Evangelico Internazionale e le società in house della Regione per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, di beni e servizi di interesse comune per le predette società;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 354-2021, del 23/04/2021, avente ad oggetto le "Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021", in base alla quale il Settore S.U.A.R. provvede all'acquisto dei beni e servizi inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 della stessa D.G.R. o, comunque, di

importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, rientranti nelle categorie merceologiche riportate nell'allegato A) alla medesima Deliberazione;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 10, co. 4, della sopra citata DGR 354-2021, le Aziende possono provvedere autonomamente per importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la S.U.A.R.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, co. 4, della suddetta L. R. 5 marzo 2021, n. 2, le procedure di gara avviate dalla Centrale Regionale di Acquisto alla data del 01/05/2021, saranno portate a termine dalla S.U.A.R. o dalla propria articolazione funzionale;

Vista la deliberazione n. 47 del 27.01.2012, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" aggiudicava i servizi di logistica per un periodo di 60 mesi, dal 01.04.2012 al 31.03.2017, eventualmente prorogabili fino al limite di ulteriori 36 mesi, alla ditta Supporti Logistici s.r.l., per un importo complessivo pari ad € 3.173.780,00=Iva inclusa (Codice Gara 3320098);

Vista la determinazione dirigenziale n. 995 del 19.6.2013 inerente la presa d'atto della scissione parziale della società Supporti Logistici s.r.l. in favore della società Logistica Futura s.r.l. e del conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità e nella prosecuzione del contratto di appalto riguardante l'affidamento dei servizi di logistica, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 27.01.2012;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1286 del 19.6.2017 con la quale è stata disposta la prosecuzione contrattuale del servizio sino al 31.3.2020 e contestuale passaggio alla ditta Coopservice S.Coop.p.a. come segue:

Tipologia Servizio	Canone mensile	Canone annuale
	IVA esclusa	IVA esclusa
Servizio A (facchinaggio e traslochi)	€. 11.264,22	€. 135.170,62
Servizio B	€. 15.139,96	€. 181.679,50
Servizio C	€. 14.831,73	€. 177.980,75
Servizio D trasporto chemioterapici	€. 770,90	€. 9.250,80
Totale complessivo annuo IVA esclusa		€. 504.081,67
Totale complessivo annuo IVA 22% compresa	€. 614.979,64	

Tipologia Servizio	Canone mensile	Canone annuale		
	IVA esclusa	IVA esclusa		
Servizio presso magazzino Farmacia Osp. Scassi	€. 18.503,00	€. 222.036,00		
Canone annuale fisso per messa a norma flotta		€. 23.382,33		
aziendale, tracciabilità percorsi e temperature				
		€. 245.418,33		

Accertato che il capitolato speciale di gara e le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto ricomprendono alcuni servizi di logistica e facchinaggio destinati all'OEI nell'ambito dell'accordo di collaborazione esistente con ASL 3 per l'acquisizione di beni sanitari ed economali;

Vista la determinazione dirigenziale n.270 del 4.2.2019 con la quale si era provveduto all'adeguamento di alcuni servizi logistici sulla scorta delle richieste formulate dalla S.S.D. Economato e Logistica, della Farmacia Ospedaliera e dell'OEI;

Preso atto che in previsione della scadenza contrattuale al 31.7.2020 ed in ragione dell'importo del servizio si era provveduto a provveduto più volte a rappresentare alle Stazioni Appaltanti di riferimento (CRA relativamente al servizio di logistica distributiva) e SUAR (relativamente al servizio di traslochi e facchinaggio) la necessità che tali servizi venissero inseriti nella rispettive programmazioni degli acquisti con note conservate agli atti del procedimento:

Vista la nota del Direttore della Centrale Regionale di Acquisto prot. n. 17152 del 5/9/2018, con la quale è stata inviata la bozza di programmazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 ed è stato richiesto altresì di inviare i dati relativi alle procedure di acquisto dell'Aziende da indire nel prossimo biennio in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 6, D.Lgs 50/2016;

Vista la nota prot. n. 128312 del 28.9.2018 con la quale era stato dato riscontro alla prefata richiesta della CRA comunicando le gare per le quali si richiedeva alla competente Centrale di Acquisto Regionale di avviare procedura di gara centralizzata per il servizio di Logistica segnalando che che (testuale) "SUAR ha avviato procedura per l'affidamento del solo facchinaggio. E' necessario, da parte di A.Li.Sa. - Area C.R.A. - avviare la sola procedura relativa al servizio di logistica distributiva Ospedaliera e territoriale";

Vista la deliberazione n. 503 del 31.10.2018 avente ad oggetto "Approvazione del programma biennale 2019 – 2020 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i." con la quale si era provveduto ad inserire il servzio di logistica e facchinaggio tra le procedure che per importo rientrano nella competenza del soggetto aggregatore/centrale di committenza;

Vista altresì la nota prot. 160541 del 29.11.2018 con la quale si era provveduto a rinnovare alla CRA la richiesta di inserimento della procedura di che trattasi nella programmazione per gli anni 2019/2020 rammentando alla stessa che la SUAR aveva in programmazione una procedura di gara unificata limitata all'affidamento del solo servizio di facchinaggio;

Vista la nota prot. 9586 in data 8.5.2019 con la quale la CRA richiedeva se ASL 3 era interessata ad aderire ad una procedura di gara centralizzata per l'esternalizzazione del servizio di gestione di magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economali;

Preso atto che con nota prot. 67815 del 16.5.2019 sottoscritta congiuntamente dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-Sanitario è stato comunicato l'interesse di ASL3 per l'adesione a tale procedura;

Preso atto altresì che con nota prot. 4669/19 del 17.5.2019 OEI ha provveduto a comunicare a CRA la volontà di aderire alla procedura di esternalizzazione del servizio facendo presente che, a seguito di intervenuto accordo di collaborazione, si avvale di ASL3 per l'approvvigionamento di beni sanitari ed economali;

Preso atto che nei tempi richiesti è stata fornita a CRA la documentazione in ordine a caratteristiche, fabbisogni e consumi relativi al servizio;

Considerato che tale procedura di esternalizzazione comprende gran parte dei servizi di logistica ricompresi nell'affidamento in essere presso ASL3;

Preso atto che successivamente CRA non ha provveduto a comunicare eventuali sviluppi della procedura ne ha inserito la richiesta procedura di gara relativa al servizio di logistica nella programmazione biennale di cui alla determinazione n. 401 del 29.10.2019 del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto;

Vista la nota prot. 32433 del 3.3.2020 con la quale si rinnovava a CRA, constatato il già segnalato mancato inserimento della procedura di gara richiesta nella programmazione biennale di cui alla

determinazione n. 401 del 29.10.2019 del Direttore dell Area Centrale Regionale, la richiesta che, data la complessità del servizio, la procedura di gara per un nuovo affidamento sia espletata da CRA, in coerenza con le eventuali determinazioni organizzative a livello regionale nonché di fornire le indicazioni atte garantire a senza soluzione di continuità il servizio di logistica distributiva;

Rilevato che il capitolato speciale di gara prevedeva all'art.2 la possibilità di provvedere alla proroga contrattuale per un periodo di mesi quattro e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 752 del 1.4.2020 si era provveduto nell'attesa di disposizioni in merito a disporre la proroga sino al 31.7.2020 al fine di garantire la continuità dei servizi aziendali;

Constatato che SUAR nel frattempo aveva provveduto ad aggiudicare alla ditta Coopservice la gara unificata regionale per l'esecuzione di servizi di facchinaggio e che, pertanto questa ASL con nota prot. 151514 del 6.11.2019 ha richiesto a SUAR di poter aderire alla relativa convenzione;

Preso atto che SUAR con nota prot. PG/2020/96636 del 11.3.2020 ha rappresentato la possibilità per la ASL 3 di aderire, limitatamente al facchinaggio, alla convenzione stipulata con la ditta Coopservice;

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1281 dell'11.06.2020, si è provveduto al recepimento per la fornitura del servizio logistica e movimentazione materiale vario sino al 31.07.2024, così come da nota SUAR prot. PG72020/147754 del 12/05/2020;

Vista la nota prot. 82825 del 29.6.2020, conservata agli atti del procedimento, con la quale sono state nuovamente richieste in ragione dell'imminente scadenza contrattuale, alla competente CRA, comunicazioni in merito alla prosecuzione dell'affidamento di cui alla fornitura del servizio in oggetto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1727 del 28.8.2020 con la quale si era provveduto all'adeguamento dei servizi logistici e alla prosecuzione contrattuale sino al 31.7.2021;

Rilevato che il servizio di cui trattasi non risulta ricompreso nell'affidamento disposto da SUAR, e non risulta altresì tra quelli previsti nella pianificazione regionale biennale 2021 2022, adottata con determinazione della CRA n. 526 del 16.12.2020;

Preso atto che in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 170 del 4.1.2021 conservata agli atti del procedimento, è stata pertanto ulteriormente rinnovata ad A.LI.SA la necessità e importanza dei servizi di logistica sanitaria ed assimilati, richiedendone l'inserimento nella pianificazione degli Acquisti sia per questa Amministrazione che per l'O.E.I. (interessato dai servizi di logistica del materiali sanitari e non forniti da ASL 3), così come già richiesto nelle precedenti note prot. n. 160541 del 29.11.2018, n. 32343 del 3.3.2020 e n. 82285 del 29.6.2020;

Rilevato che, a seguito del sorgere e del perdurare dell'emergenza COVID negli anni 202° e 2021, si sono resi necessari ulteriori servizi di logistica distributiva sanitaria da parte della ditta Coopservice;

Considerato che il servizio di cui trattasi risulta essere essenziale per la prosecuzione dell'attività istituzionale e non suscettibile di interruzioni si sorta;

Preso atto che conseguentemente con nota prot. 95597 del 2.07.2021 è stato richiesto alla ditta Coopservice C.o.p.p.a. la disponibilità alla prosecuzione del servizio in corso per un periodo di mesi 12 sino al 31.7.2022 limitatamente ai servizi di logistica sanitaria e affini non ricompresi nella gara espletata da SUAR;

Preso atto che la Ditta Coopservice ha comunicato, con nota prot. 104269 in data 15.07.2021 agli atti del procedimento, la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per la parte non ricompresa nell'affidamento dei servizi di manovalanza e facchinaggio di cui alla gara espletata da SUAR e recepita con la prefata determinazione dirigenziale n. 1281 dell'11.06.2020;

Accertato che nella prefata nota la ditta Coopservice ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio a condizioni economiche invariate e a porre in atto le seguenti migliorie di servizio di seguito elencate:

- messa a disposizione n. 2 nuovi mezzi refrigerati Fiat Doblò
- messa a disposizione n. 2 nuove culle refrigerate per trasporto materiali
- . messa a disposizione di n. 2 mezzi a zero impatto ambientale per servizi interni all'Ospedale Villa Scassi

Preso atto che con nota pro. 102849 del 13.7.2021, conservata agli atti del procedimento, è stata richiesta alla competente SUAR ed in ragione delle predette richieste alla Centrale Appaltante di inserire il servizio in oggetto tra quelli della programmazione biennale e di consentire la prosecuzione del servizio in essere in ragione dell'importanza strategica del servizio stesso in relazione all'attività istituzionale della ASL3 e dell' Ente O.E.I.;

Preso atto che la S.S.D. Economato e Logistica ed il Dipartimento Farmaceutico hanno richiesto, con note agli atti del procedimento, l'espletamento di alcuni inderogabili servizi logistici al fine di soddisfare le necessità operative dei vari Presidi Ospedalieri, Servizi e Reparti della ASL 3;

Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza per quanto attiene il codice CIG come segue: ditta COOPSERVICE S.c.o.p.p.a. - Codice CIG 88257241D9;

Considerato che il servizio in argomento risulta essere essenziale ed inderogabile per la prosecuzione dell'attività istituzionale sia della ASL 3 che dell'OEI e, pertanto, sia necessaria la prosecuzione del contratto in corso alle condizioni economiche di cui alla tabella allegata parte integrante a partire dall'01.08.2021 e sino al 31.7.2022 fatta salva rescissione anticipata in caso di diverse determinazioni da parte di CRA e SUAR;

Visto il prospetto riassuntivo delle attività e dei costi conseguenti che al presente provvedimento si allega per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che, per il periodo 1.8.2021 −31.07.2022 è prevista una spesa pari ad €. 1.560.000,00.= IVA compresa;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di procedere alla prosecuzione dell'affidamento dei servizi di logistica alla ditta Coopservice non ricompresi nell'affidamento di cui al recepimento della gara SUAR citato in premessa, sino al 31.7.2022 di cui alla deliberazione n. 47 del 27.01.2012 e fatta salva rescissione anticipata in caso di diverse determinazioni da parte di SUAR;

- 2. di prendere atto delle richieste di adeguamento del servizio di logistica e riassunte nella tabella che al presente provvedimento si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.1.560.000,00.= Iva inclusa, per un periodo sino al 31.07.2022, hanno la seguente

IMPUTAZIONE CONTABILE Codice verifica contabile

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE integrazione	IMPORTO
U	2021	180.005.030	+78/3	+ €. 650.000,00
U	2022	180.005.030		€. 910.000,00

- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Logistica, alla S.C. Farmaceutica Ospedaliera e alla S.C. Farmaceutica Territoriale e al S.P.P. per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 6 pagine e dagli allegati: a) prospetto servizi e prezzi anno 2021/2022 di n. 1 pagina per un totale di n. 7 pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA' (Dott. Stefano GREGO)

AL/AR/eb
PR/2020/441
Ricci/soprasoglia/logistica//det. Coopservice proroga 7 2022
Antonio Ricci Responsabile del Procedimento S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture